



# ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 110 del 03/04/2019

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro tra l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci e l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO).		
Struttura Proponente	Dipartimento Amministrativo	Mario Piccoli
	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Domenichini Umberto
	Estensore	Domenichini Umberto
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 03 APR, 2019

Pubblicato a norma di Legge il 03 APR, 2019

Inviato al Collegio Sindacale il 03 APR, 2019

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

03 APR, 2019

**Visti/e:**

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la delibera aziendale n. 150/2018 di presa atto della delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;

**Richiamati:**

- l'art. 1 del D. Lgs. 77/2005, che definisce l'alternanza scuola-lavoro come una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- l'art. 1, commi 33-43 della L. 107/2015;
- il D. Lgs. 81/2008, recante: attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**Premesso che:**

- l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci (di seguito anche istituzione scolastica) è un'istituzione scolastica media superiore ad indirizzo Tecnico – Professionale che ha interesse ad integrare la preparazione scolastica con le esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro e la conseguente creazione di una rete di contatti e collegamenti con il territorio;
- l'Istituto Leonardo da Vinci ed ISPRO (allora ISPO) avevano sottoscritto, in data 04 aprile 2017, una convenzione per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, con la quale ISPRO si impegnava ad accogliere, presso i locali della S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica, gli studenti dell'istituzione scolastica;
- la convenzione ha terminato di avere validità il 31 agosto del 2018;

**Considerato** che ISPRO e l'Istituto Leonardo da Vinci hanno verificato l'esito positivo dei suddetti percorsi formativi;

**Preso atto** che con e-mail del 22 dicembre 2018 (agli atti) l'istituzione scolastica ha fatto richiesta a ISPRO di accogliere presso i locali della S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica altri due studenti della specializzazione Chimico-Biologica;

**Dato atto** dei pareri favorevoli della Dott.ssa Francesca Carozzi, Direttrice della S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica, e-mail del 23 dicembre 2018 (agli atti), e della Direzione di questo Istituto, acquisito per le vie brevi, ad accogliere gli studenti per l'attività di stage;

**Ritenuto** quindi opportuno procedere alla stipula di uno schema di convenzione che disciplini l'attuazione dei percorsi di formazione ed orientamento;

**Preso atto** che l'istituzione scolastica, al termine delle trattative intercorse fra le Parti, ha inviato in data 21 marzo 2019 una lettera, Prot. ISPRO n. 911 del 28 marzo 2019, con la quale si trasmetteva la bozza di convenzione, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Dato atto che:**

- l'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro;
- ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato;
- l'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante;
- la tipologia delle attività che saranno svolte dallo studente e la durata limitata dello stage, non comportano esposizione significativa a rischio, ragione per cui non è necessario prevedere la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 81/2008;
- l'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso formativo contro gli infortuni presso l'INAIL, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- ISPRO rispetta le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previste a tale scopo;
- la convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato;
- la convenzione non prevede oneri a carico del bilancio dell'Istituto;

**Ritenuto** opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005 stante la richiesta dell'istituzione scolastica, acquisita per le vie brevi, di dare avvio all'attività formativa entro la prima settimana di aprile;

**Rilevata** la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;


**Con** la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

## D E L I B E R A


Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare, autorizzandone la stipula, lo schema di convenzione tra ISPRO e l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnarsi:
  - ad accogliere presso le strutture dell'Istituto i due studenti dell'istituzione scolastica;
  - a garantire agli studenti del percorso, per il tramite del tutor esterno, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza scuola-lavoro, nonché le dichiarazioni necessarie alla valutazione dell'attività dello studente e l'efficacia del percorso formativo;
  - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
  - consentire al tutor interno di contattare gli studenti ed il tutor esterno per verificare l'andamento della formazione, per coordinare il percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
  - informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada agli studenti;
  - di individuare un tutor esterno che sia competente ed adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia;

3. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005 stante la richiesta dell'istituzione scolastica, acquisita per le vie brevi, di dare avvio all'attività formativa entro la prima settimana di aprile;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

  
**IL DIRETTORE  
SANITARIO**  
(Dott. Riccardo Poli)

  
**IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Fabrizio Carraro)

  
**IL DIRETTORE  
GENERALE**  
(Prof. Gianni Amunni)

**STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:**

S.S. Risorse Umane ed Affari Generali

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica

Elenco degli Allegati

**ALLEGATO "A"**

CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E  
SOGGETTO OSPITANTE

Pag. 4



**CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**  
**TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**

TRA

ISIS Leonardo da Vinci con sede in Firenze, via Del Terzolle 91, codice fiscale 94149320486 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Prof. Marco Paterni nato a Firenze il 15/11/61, codice fiscale PTRMRC61S15D6120;

E

L'Istituto per lo Studio la Prevenzione e la Rete Oncologica ISPRO (Soggetto ospitante) - con sede legale in Firenze, via Cosimo il Vecchio 2, codice fiscale 941589910482 Partita IVA 05872050488 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dr. Gianni Amunni nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06.08.1954, C.F. MNNGNN54M06H901M.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

**Art. 1.**

l'ISPRO, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 2 soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'ISIS Leonardo da Vinci, di seguito indicata/o anche come "istituzione scolastica".

**Art. 2.**

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;



4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un **percorso formativo personalizzato**, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
7. La tipologia delle attività che saranno svolte dall'allievo e la durata limitata dello stage, non comportano esposizione significativa a rischio, ragione per cui non è necessario prevedere la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del Decreto Leg.vo 81/2008.

#### Art. 3.

1. **Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:**
  - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
  - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
  - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
  - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
  - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
  - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
  - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
  - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. **Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:**
  - i) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
  - l) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
  - m) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
  - n) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
  - o) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;





p) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

**3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:**

- q) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- r) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- s) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- t) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- u) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

**Art. 5**

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Istituzione scolastica, la quale, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, informerà gli istituti assicurativi facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dal soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
**LEONARDO DA VINCI**



Via del Terzolle, 91 - 50127 Firenze - Tel. 05545961 - Fax 055412096 - E-mail: fiis01700a@istruzione.it - <http://www.isisdavinci.gov.it>  
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - Cod. Mecc. FIIS01700A - Cod. Univoco IPA UF224P - Cod. Fisc. 94149320486

• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

**Art. 6**

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Art. 7**

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

**Art. 8**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione avviene ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018.

ISIS Leonardo Da Vinci  
Legale rappresentante  
Prof. Marco Paterni

L'Istituto per lo Studio la Prevenzione  
e la Rete Oncologica ISPRO  
Dr. Gianni Amunni